

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 18

Euro 2,05

Anno 38

20 febbraio 2007

N. 23

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DEGLI STATUTI DELLA

UNIONE TERRE VERDIANE

DEI COMUNI DI

BERTINORO E SAN POSSIDONIO

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI***Sommario*****STATUTI DELLA:**

UNIONE TERRE VERDIANE pag. 3

COMUNI DI:

BERTINORO pag. 23

SAN POSSIDONIO pag. 45

UNIONE TERRE VERDIANE (Parma)

COMUNICATO

STATUTO

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

Busseto, con deliberazione n. 58 del 30/11/2006;
Fidenza, con deliberazione n. 93 del 16/11/2006;
Fontanellato, con deliberazione n. 64 del 29/11/2006;
Fontevivo, con deliberazione n. 82 del 28/11/2006;
Roccabianca, con deliberazione n. 56 del 29 novembre 2006;
Salsomaggiore Terme, con deliberazione n. 67 del 29/11/2006;
San Secondo Parmense, con deliberazione n. 72 dell'1/12/2006;
Soragna, con deliberazione n. 76 del 14/12/2006;
Sissa, con deliberazione n. 60 del 28/11/2006;
Trecasali, con deliberazione n. 34 del 21/11/2006

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Istituzione dell’Unione
- Art. 2 – Statuto e regolamenti
- Art. 3 – Finalità e ruolo dell’Unione
- Art. 4 – Obiettivi programmatici
- Art. 5 – Criteri generali dell’azione amministrativa
- Art. 6 – Durata dell’Unione
- Art. 7 – Recesso di un Comune dall’Unione ed adesione di nuovi Comuni
- Art. 8 – Adesioni alle convenzioni
- Art. 9 – Materie e funzioni dell’Unione
- Art. 10 – Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all’Unione
- Art. 11 – Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
- Art. 12 – Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO**CAPO I – Organi dell’Unione**

- Art. 13 – Organi dell’Unione

CAPO II – Il Consiglio

- Art. 14 – Composizione del Consiglio
- Art. 15 – Competenze del Consiglio
- Art. 16 – Presidenza del Consiglio
- Art. 17 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 18 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 19 – Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- Art. 20 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio

CAPO III – Il Presidente e la Giunta

- Art. 21 – Il Presidente
- Art. 22 – Competenze del Presidente
- Art. 23 – Vice presidente
- Art. 24 – Composizione e nomina della Giunta
- Art. 25 – Competenze della Giunta
- Art. 26 – Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 27 – Conferenza degli Assessori comunali

- Art. 28 – Indennità

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 29 – Principi della partecipazione
- Art. 30 – Referendum consultivo e abrogativo
- Art. 31 – Iniziativa popolare
- Art. 32 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti
- Art. 33 – Partecipazione procedimentale
- Art. 34 – Istituzione del Difensore civico e procedura elettiva

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 35 – Principi generali
- Art. 36 – Principi in materia di ordinamento degli uffici
- Art. 37 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 38 – Il personale
- Art. 39 – Segretario
- Art. 40 – Direttore generale
- Art. 41 – Servizi pubblici locali

TITOLO V – FINANZE E CONTABILITÀ

- Art. 42 – Finanze dell’Unione
- Art. 43 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 44 – Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 45 – Revisione economica e finanziaria
- Art. 46 – Affidamento del Servizio di Tesoreria

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**CAPO I – Norme transitorie**

- Art. 47 – Effetti dello Statuto
- Art. 48 – Disposizioni transitorie
- Art. 49 – Atti regolamentari
- Art. 50 – Gestione temporanea del Servizio di Tesoreria
- Art. 51 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

CAPO II – Norme finali

- Art. 52 – Norma finale

(segue allegato fotografato)

STATUTO DELL'UNIONE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 . Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, è costituita l' "Unione Terre Verdiane" - di seguito denominata "Unione" o "Unione dei Comuni".
2. L'unione è composta dai seguenti Comuni:
 - a. Busseto
 - b. Fidenza
 - c. Fontanellato
 - d. Fontevivo
 - e. Roccabianca
 - f. Salsomaggiore Terme
 - g. San Secondo Parmense
 - h. Sissa
 - i. Soragna
 - j. Trecasali .
3. L'unione è aperta all'adesione di altri comuni appartenenti alla provincia di Parma ed alle province contermini che ne condividono il progetto sociale culturale ed economico per lo sviluppo del territorio.
4. L'Unione ha sede nel comune di Fidenza.
5. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
6. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
7. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2 . Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto è approvato, con le modalità previste dagli articoli 6 comma 4 e 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, dai Consigli Comunali dei comuni aderenti.
2. Lo Statuto dell'Unione determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
3. Le deliberazioni di modificazione o revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali su proposta del Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per

l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.

4. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 . Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.
2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.
3. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale.
6. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.

Art. 4. Obiettivi programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, promuovendo la partecipazione dei cittadini e favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico delle città;
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
 - e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5. Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione:
 - a. raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
 - b. definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c. assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d. promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6 . Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7 . Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso determina la decadenza dei consiglieri del comune recedente e degli assessori eletti in seno agli organi dell'unione. Il numero di consiglieri dell'Unione, di cui all'art. 14, viene automaticamente rideterminato nella consistenza dei membri residui. Il recesso non comporta necessità di specifica approvazione di modificazione statutarie.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio del SECONDO anno successivo alla data di deliberazione.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
6. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.
7. Il comune di nuova adesione approva, unitamente allo statuto anche l'atto costitutivo.

Art. 8. Adesioni alle convenzioni.

1. Ciascun comune aderente può aderire alle convenzioni in essere tra l'unione e gli enti che la compongono.
2. l'adesione avviene mediante stipulazione di una convenzione tra ente aderente e l'unione volta a disciplinare in particolare le modalità ed i tempi di estensione della forma convenzionata.

3. Qualora la nuova adesione comporti una modificazione nelle modalità di gestione ovvero nei criteri di riparto degli oneri economici, essa dovrà essere nuovamente approvata da tutti i comuni aderenti ad essa.

Art. 9. Materie e funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. Le materie che possono essere conferite all'Unione appartengono alle seguenti Aree:
 - a. *“Servizi alla Persona e alla Comunità”* di cui fanno parte le materie e i servizi pubblici di sostegno alla persona e alla famiglia, le materie inerenti il sistema socio sanitario, scolastico e di promozione, organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport di competenza dei Comuni;
 - b. *“Servizi di Polizia Amministrativa Locale”* fermo restando le funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza;
 - c. *“Sviluppo economico ed attività produttive”* che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
 - d. *“Territorio, ambiente ed infrastrutture”* che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture e dei servizi tecnologici di supporto ad esse, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni ed edilizio urbano;
 - e. *“Tributi”* che comprende tutte la attività di regolazione e gestione dei tributi locali;
 - f. *“Servizi generali di supporto”* che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, economale, contabile, finanziaria e di bilancio, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo gestionale, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.
 - g. *“I Servizi demografici e la statistica”*;
 - h. *“La promozione delle pari opportunità”*
 - i. *“Il Difensore civico”*.
2. L'Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercita le funzioni:
 - di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
 - di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
 - di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
 - di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
 - di controllo interno;
 - di gestione finanziaria e contabile;
 - di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti, delle norme e dei contratti da parte dei destinatarie tutte le altre attività necessarie alla corretta gestione delle materie conferite.

3. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono.

Art. 10. Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione.

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 9 del presente Statuto viene effettuato con trasferimento da parte di un numero di Comuni pari alla maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il trasferimento si perfeziona con l'approvazione di una convenzione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti. Tale trasferimento deve essere previamente verificato ed accettato, da parte del Consiglio dell'Unione. La convenzione da sottoscrivere formalmente, deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio trasferito soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari ;
 - i rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
 - eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - modalità di recesso.
3. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento .
4. La mancata accettazione del trasferimento da parte del Consiglio dell'Unione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze residuali.
6. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.9, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
7. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.
8. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali aderenti, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 11. Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti.

1. Le funzioni e servizi trasferiti possono essere gestiti:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;

- con le altre forme di gestione previste dall'ordinamento vigente.
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione.
 3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 12. Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO
--

Capo I **- Organi dell'Unione -**

Art. 13 . Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II **- Il Consiglio -**

Art. 14 . Composizione del Consiglio

1. L'Unione si ispira al principio di rappresentatività paritetica fra i vari soggetti aderenti, e la garantisce attribuendo a ciascun comune un identico numero di rappresentanti.

2. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dal Presidente dell'Unione e da 30 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, secondo il seguente schema:

COMUNE	Numero Consiglieri	Maggioranza	Minoranza
Fidenza	03	02	01
Busseto	03	02	01
Fontanellato	03	02	01
Fontevivo	03	02	01
Roccabianca	03	02	01
Salsomaggiore Terme	03	02	01
San Secondo Parmense	03	02	01
Sissa	03	02	01
Soragna	03	02	01
Trecasali	03	02	01
Totali	30	20	10

3. In attuazione di quanto previsto dall'art.32, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. L'elezione è svolta con voto segreto e con il metodo del voto separato per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari. I consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune di riferimento. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi in quella relativa ai consiglieri di minoranza. Ogni consigliere potrà esprimere una preferenza.
5. Risulteranno eletti nel consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza, previsto per il Comune di riferimento dal presente statuto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste all'art.18 comma 5 del presente Statuto.

Art. 15. Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. La convocazione avviene mediante avviso scritto del presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno e ora della riunione. La convocazione in seduta ordinaria dovrà essere consegnata a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
5. I giorni festivi non sono computati nei termini succitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.
6. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere consegnata 24 ore prima della data prevista per il Consiglio.
7. La convocazione potrà avvenire attraverso comunicazione al domicilio del consigliere ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere, con conferma di lettura.

Art. 16 . Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal consigliere più anziano di età, che ne presiederà i lavori fino all'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg.. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 17 . Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni garantendo il permanere del rapporto fiduciario esistente al momento della loro elezione all'interno dei singoli consigli comunali e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 20 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 18. Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione.
3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni, al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 19 . Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire una Commissione di garanzia e di controllo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del consiglio, presieduta da un consigliere della minoranza.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 20. Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti per disciplinare la propria organizzazione e la propria attività.

Capo III

- Il Presidente e la Giunta -

Art. 21. Il Presidente.

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione, in modo che tutti i Comuni consecutivamente assumano la Presidenza dell'Unione stessa.

2. Il Presidente dura in carica un anno. Il Presidente può essere rieletto per non più di due mandati.
3. Per il primo anno, decorrente dalla data di costituzione dell'Unione, Presidente dell'Unione è il Sindaco in quel momento in carica quale Presidente dell'Associazione Intercomunale Terre Verdiane e dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno di costituzione dell'Unione.
4. Per gli anni successivi il Presidente dell'Unione sarà eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci dei comuni aderenti, garantendo il principio della turnazione.
5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
6. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 22. Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
 - c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d. provvede, previa deliberazione della giunta dell'unione, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e. provvede quando previsto, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore generale e del segretario ;
 - f. può attribuire incarichi specifici a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.
3. Le singole convenzioni possono prevedere la facoltà del Presidente, previa deliberazione della giunta dell'unione, di individuare tra gli amministratori dei comuni aderenti un referente.
4. Il referente riferisce sull'esercizio della funzione con cadenza periodica alla giunta ed al consiglio dell'Unione.
5. Il referente partecipa, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.

Art. 23 . Vice presidente.

1. Il vicepresidente dell'Unione è nominato dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui all' art.22 del presente Statuto.

Art. 24 . Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da assessori tra cui viene scelto un vicepresidente.

2. Nel corso della prima seduta del Consiglio, il Presidente dell'Unione dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.
3. Il numero dei componenti della Giunta, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, non può essere superiore al numero dei comuni aderenti all'Unione, fermo restando il limite massimo stabilito dalla Legge.
4. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti, sulla base degli articoli 21 e 23 del presente Statuto, tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
5. Gli assessori dell'Unione sono nominati dal Presidente dell'Unione, su proposta delle rispettive giunte comunali, tra i Sindaci o tra gli assessori componenti le giunte stesse.
6. Ogni Comune aderente non può avere più di un rappresentante nella Giunta dell'Unione, comprendendosi a tal fine anche il Presidente e il Vicepresidente.
7. Nel caso in cui un Comune aderente sia rappresentato nella Giunta dell'Unione da un assessore comunale, questi decade dalla carica nel momento in cui il Sindaco dello stesso Comune assuma la carica di Presidente o di Vicepresidente dell'Unione stessa.

Art. 25 . Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;
 - e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.
2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 26 . Cessazione dalla carica di Assessore.

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso sulla base della designazione della giunta comunale di provenienza dell'assessore decaduto e ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 27 . Conferenza degli assessori comunali.

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente dell'Unione o dai componenti la Giunta.

3. Gli Assessori comunali possono intervenire alle adunanze del Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti connessi alla loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 28. Indennità.

1. Al Presidente, ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio non può essere attribuita un'indennità di carica massima superiore al 10% dell'indennità prevista dalla Legge per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni .

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
--

Art. 29 . Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività e promuovendo l'attività delle libere associazioni senza fini di lucro .
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 30 . Referendum consultivo e abrogativo

1. Il presidente indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiede almeno il 10% dei cittadini iscritto nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno cinque comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del consiglio dell'Unione.
2. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano almeno cinque Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.

4. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.
6. Nel caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dell'Unione dichiara decaduto il provvedimento amministrativo con efficacia "ex nunc", ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza.
7. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
8. La proposta referendaria sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.
9. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 31 . Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 32. Diritto d'informazione e di accesso agli atti.

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni mezzi di informazione o comunicazione :
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 33. Partecipazione procedimentale.

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
3. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio.

Art. 34. Istituzione del Difensore Civico e procedura elettiva.

1. L'Unione potrà istituire l'ufficio del Difensore Civico ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs n. 267/2000 quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà normata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
--

Art. 35. Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 36. Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 37. Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 38. Il Personale

1. L'Unione approva la propria dotazione organica.
2. L'Unione, potrà avvalersi dell'opera del personale dipendente dei comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture organizzative.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 39. Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione o tra i dipendenti degli stessi comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare, se segretario comunale, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 40. Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione su indicazione della Giunta.
2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.
4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.

Art. 41. Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, potrà anche assumere e gestire i servizi pubblici locali eventualmente attribuiti alla propria competenza.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 42. Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi per i servizi ad essa affidati.
3. E' attribuita al Presidente dell'Unione la competenza a richiedere l'ammissione ai contributi e finanziamenti previsti per le forme associative.
4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 43. Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, nei modi e nei termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo a norma degli articoli 162 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 ed il rendiconto di gestione a norma degli articoli 227 e seguenti dello stesso decreto legislativo.

Art. 44. Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria dei singoli Comuni e quello dell'Unione in modo da assicurarne il rispetto dei termini di adozione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 45. Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, secondo le vigenti disposizioni, il Revisore dei Conti, che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 46. Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

<p style="text-align: center;">TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI</p>

Capo I
- Norme transitorie -

Art. 47 . Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, comporta la trasformazione contestuale in Unione delle Terre Verdiane, dell'Associazione Intercomunale Terre Verdiane.
2. Le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi.

Art. 48. Disposizioni transitorie.

1. Il Comune di Fidenza adotta gli atti necessari per adeguare il numero dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, alle disposizioni dell'art.14.

Art. 49. Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i regolamenti in vigore presso il Comune di Fidenza.

Art. 50. Gestione temporanea del Servizio di Tesoreria.

1. Fino all'espletamento di apposita gara, secondo le vigenti disposizioni, ma comunque non oltre i primi due esercizi solari, il Servizio di Tesoreria dell'Unione potrà essere affidato al Tesorerie del Comune di Fidenza alle condizioni del suo contratto o altre migliorative da convenirsi.

Art. 51. Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. I singoli consigli comunali al momento del trasferimento delle funzioni, adottando gli atti di propria competenza, indicheranno le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Capo II
- Norme finali -

Art. 52. Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
 2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
 3. Fermi restando le pubblicazioni ed i termini di cui al comma precedente le presenti modificazioni dello Statuto entrano in vigore il 1 gennaio 2007.
-

COMUNE DI
BERTINORO
(Forlì-Cesena)

COMUNICATO
STATUTO

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 dell'11/12/2006,
ed entrato in vigore il 28/1/2007 dopo pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 30
dal 29/12/2006 al 27/01/2007

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Autonomia comunale
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Funzioni
- Art. 4 – Sede, stemma e gonfalone

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**CAPO I – Gli Organi comunali**

- Art. 5 – Organi di governo e di gestione

CAPO II – Il Consiglio comunale

- Art. 6 – Funzioni
- Art. 7 – Composizione
- Art. 8 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 9 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 10 – Organizzazione e funzionamento
- Art. 11 – Conferenza dei Capi gruppo consiliari

CAPO III – Il Sindaco e la Giunta

- Art. 12 – Il Sindaco
- Art. 13 – Il Vice Sindaco
- Art. 14 – Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo
- Art. 15 – La Giunta
- Art. 16 – Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
- Art. 17 – Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Art. 18 – Sfiducia e dimissioni del Sindaco

CAPO IV – Norme comuni agli Amministratori

- Art. 19 – Astensione obbligatoria e indennità

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**CAPO I – La partecipazione in generale**

- Art. 20 – Principio della partecipazione

CAPO II – La partecipazione popolare

- Art. 21 – Consultazione della popolazione
- Art. 22 – Associazionismo e volontariato
- Art. 23 – Istanze, petizioni e proposte
- Art. 24 – Referendum

CAPO III – La partecipazione ai procedimenti amministrativi

- Art. 25 – Procedimenti di interesse collettivo
- Art. 26 – Procedimenti di interesse individuale

CAPO IV – La pubblicità dell'attività

- Art. 27 – Pubblicità degli atti

- Art. 28 – Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

CAPO V – La difesa civica

- Art. 29 – Difensore civico
- Art. 30 – Funzioni

TITOLO IV – SERVIZI PUBBLICI LOCALI**CAPO I – Principi**

- Art. 31 – Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali
- Art. 32 – Trasparenza nei servizi pubblici

CAPO II – Norme comuni

- Art. 33 – Nomina e revoca degli Amministratori
- Art. 34 – Atti fondamentali
- Art. 35 – Vigilanza
- Art. 36 – Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE**CAPO I – I principi**

- Art. 37 – Principi generali
- Art. 38 – Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 39 – Principi in materia di gestione del personale

CAPO II – L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- Art. 40 – Regolazione
- Art. 41 – Criteri generali

CAPO III – Il sistema di direzione

- Art. 42 – Articolazione del sistema decisionale
- Art. 43 – Direzione dell'organizzazione
- Art. 44 – Segretario comunale
- Art. 45 – Direttore generale
- Art. 46 – Comitato di direzione o Conferenza di Servizio

CAPO IV – Le funzioni di direzione

- Art. 47 – Funzioni di direzione
- Art. 48 – Rapporti con gli Organi comunali
- Art. 49 – Relazioni organizzative interne all'apparato
- Art. 50 – Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
- Art. 51 – Responsabilità direzionali

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 52 – Norma di rinvio
- Art. 53 – Disciplina transitoria
- Art. 54 – Revisione dello Statuto

(segue allegato fotografato)

PREAMBOLO

BERTINORO O DELL'OSPITALITA', una tradizione autentica che resiste tenacemente e perpetua il concetto della sacralita' dell'HOSPES, chiunque egli sia. L'Ospitalita', nella sua piu' ampia accezione, coniuga i valori universali dell'amicizia e della solidarieta' con quelli della libera convivenza civile, che si misura anche nella capacita' di saper esaltare nei dovuti modi la diversita' ed i contributi che la diversita' stessa apporta, concorrendo all'arricchimento etnico, artistico e culturale della societa'.

Bertinoro, in conformita' ai principi costituzionali e alle norme internazionali che stabiliscono i diritti innati delle persone umane, riconosce nella pace uno dei diritti fondamentali delle persone e dei popoli; si adopera, pertanto, per la cultura della pace e dei diritti delle genti mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di solidarieta' che tendano a fare di Bertinoro una terra vocata alla pace ed al bene dell'Umanita'. Il Comune di Bertinoro promuove e coordina atti e politiche che rendano effettiva l'affermazione delle pari opportunita' fra donne e uomini nella societa' civile, nel mondo del lavoro e della scuola, nelle istituzioni politiche, dando vita ad azioni positive per rimuovere gli ostacoli che vi si oppongono.

Bertinoro considera le collettivita' locali uno dei fondamenti di ogni regime democratico e intende per autonomia locale il diritto e la capacita' effettiva per le collettivita' locali di regolamentare ed amministrare, nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilita' affari pubblici tipici della collettivita' rappresentata. L'esistenza di collettivita' locali investite di responsabilita' sostanziale, consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino, e lo rende consapevole del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari paesi rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Umanita' affratellata, cominciando dall'Europa dei Popoli; unita' nel segno della democrazia e del decentramento del potere.

Bertinoro esalta altresì la sua tradizione vitivinicola, artigianale e turistica.

Bertinoro memore richiama storicamente i suoi precedenti Statuti, fra cui lo "Statutum Vetus Brittinorij" risalente al 1431.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Autonomia comunale

1. Il Comune di Bertinoro e' l'Ente autonomo rappresentativo della Comunità locale.

2. Il Comune esercita le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri Enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo di detta Comunità

ART. 2

Principi generali

1. L'Amministrazione esercita i propri compiti perseguendo le finalità politiche e sociali sancite dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri.

2. Nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'amministrazione si ispira al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

3. Nel perseguimento dei presenti principi, l'Amministrazione assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

ART. 3

Funzioni

1. Il Comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferitegli da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad altri Enti pubblici ad esso appositamente uniti, consorziati o convenzionati.

ART. 4

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Amministrazione è situata nel Palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.

2. Al Comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge, la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio Gonfalone, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I - Gli organi comunali

ART. 5

Organi di governo e di gestione

1. Sono organi di governo dell'Amministrazione il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'Amministrazione di dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione.

CAPO II - Il Consiglio comunale

ART. 6

Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli altri organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati per dalla legge.

2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'art.14 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale e ne programma l'esecuzione. A tale fine, in vista della predisposizione della relazione previsionale e programmatica, il Sindaco, sentita la Giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo, le azioni ed i progetti che intende realizzare. Nella seduta dedicata all'illustrazione di quel documento, da tenersi di norma entro il mese di ottobre e salvo quanto disposto dall'art.14, comma 2, ult. Parte, il Consiglio manifesta i propri indirizzi con riguardo a tali azioni e progetti.

3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il Sindaco e la Giunta illustrano al Consiglio sullo stato della loro realizzazione, che il Sindaco espone al Consiglio comunale almeno due volte nel corso dell'anno.

ART. 7

Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto da 16 membri, oltre al Sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.

2. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe.

3. Esauriti tali adempimenti, il Sindaco effettua le comunicazioni di cui all'art.14.

ART. 8

Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento hanno diritto di:

- a) Partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte e di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;

- b) Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- c) Presentare e sottoscrivere le mozioni di cui all'art.37, L. N.142 del 1990;
- d) Rivolgere al Sindaco interrogazioni sull'andamento dell'attività del Comune nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunale, a cui il Sindaco od Assessore suo delegato rispondono entro trenta giorni;
- e) Ottenere dal Comune nonché dalle istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto della disciplina di riferimento;
- f) Sottoporre al controllo del competente organo, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, nelle forme e nei tempi previsti dal regolamento, cura che ai consiglieri, anche tramite i rispettivi Capigruppo, sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. I Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, che si costituiscono in sede di insediamento del Consiglio Comunale e in numero corrispondente alle liste elette.

5. La composizione, costituzione, variazione dei gruppi durante il mandato sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale. E' consentito durante il mandato la costituzione del gruppo misto ove formato da almeno due consiglieri.

ART. 9

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona previa verifica della suddetta condizione risolutrice a conclusione di un procedimento eseguito in contraddittorio con il consigliere, e che si conclude con la pronuncia del Consiglio Comunale, da definire entro 60 giorni dalla data della sua promozione d'ufficio o ad istanza di chiunque.

2. La disciplina delle dimissioni dalla carica di Consigliere è stabilita dalla legge.

ART. 10

Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ove consigliere. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal Regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì la composizione e i poteri affidati alla commissione di vigilanza sulla conformità dell'attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dell'opposizione.

3. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagini sulle attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni. Il regolamento di cui al comma 2 ne disciplinerà la composizione, i poteri, le modalità di azione. La Presidenza è comunque riservata a un consigliere di opposizione.

4. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare, approvato a

maggioranza assoluta dei suoi membri. Tale atto deve essere ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi comunali.

5. Il regolamento può altresì stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in Comune.

ART. 11

Conferenza dei capi gruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari è formata dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati e dal Sindaco che la presiede.

2. In caso di assenza od altro impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vice-Sindaco ove consigliere o da altro suo delegato.

3. I compiti della Conferenza e le modalità di convocazione sono disciplinate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO III - Il Sindaco e la Giunta

ART. 12

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

2. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4. Compete al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- b) nominare, ai sensi della legge e del regolamento di organizzazione, il Segretario Comunale nonché conferirgli le funzioni di direzione generale dell'Ente; nominare il Vice Segretario comunale;
- c) emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- d) promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
- e) impartire direttive al Segretario Comunale ed al Direttore Generale, ove nominato e distinto;
- f) risolvere conflitti di competenza, attivi e passivi, fra gli uffici interni all'Ente nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organismi o apparati dell'Amministrazione ovvero comunque richiedano

- un'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
- g) promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
 - h) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;
 - i) assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;
 - l) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
 - m) rilasciare attestati di notorietà pubblica;
 - n) concludere gli accordi di cui all'art.15 della L. n.241 del 1990;
 - o) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliare, alla nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - p) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - q) emanare, salvo restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano alla sua competenza;
 - r) al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;
 - s) costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale dipendente del Comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato;
 - t) concedere il patrocinio non oneroso della Amministrazione Comunale a manifestazioni e iniziative culturali, sportive o di altro genere.

5. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori.

6. Il Sindaco può inoltre attribuire gratuitamente e per un tempo determinato incarichi per specifici affari.

ART. 13

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

ART. 14

Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata entro i successivi 60 giorni il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i Consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale

aggiornamento ai sensi dell'art.6, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, sentita la Giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili all'Ente e la coerenza al proprio programma elettorale.

3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da sei assessori.

2. La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo anche mediante apposite decisioni e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art.6, comma 3. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esse medesimo, ferma restando la propria potestà vigilarne il corretto e coerente esercizio.

4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art.32, lett. i) e m), della legge 8 giugno 1990, n.142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.

6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono periodicamente trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari affinché siano messe a disposizione dei Consiglieri.

Art. 16

Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale nonché, ove nominato, del Direttore Generale e dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione. Ogni proposta di

deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art.14, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione. Il complesso degli obiettivi, che devono essere raggiunti annualmente predisposti con il contributo del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato e dei Dirigenti di Settore per quanto di rispettiva competenza costituirà oggetto prioritario di riferimento del PEG.

Art. 17

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo Generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

2. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 18

Sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.

2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di talune delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In caso di dimissioni si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario secondo legge. Nelle altre ipotesi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

CAPO IV - Norme comuni agli amministratori

Art. 19

Astensione obbligatoria e indennità

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere, nei sensi indicati dall'art. 19 della L. 03.08.1999, n.265.

2. Un apposito regolamento disciplina, ai sensi di legge, il regime di riconoscimento delle indennità di funzione dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi spese e indennità di missione agli amministratori di cui al comma 1, disponendo altresì che su richiesta del Consigliere interessato il diritto al gettone sia trasformato, a parità di costi, in una indennità di funzione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - La partecipazione in generale

Art. 20

Principio della partecipazione

1. L'Amministrazione riconosce il diritto della popolazione locale di concorrere, nelle forme stabilite dal presente Statuto, alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale.

2. A tal fine l'Amministrazione favorisce l'accesso alle informazioni ed agli atti da essa formati o detenuti, e si impegna a progressivamente adottare con riguardo alle attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte lo strumento della carte dei servivi.

CAPO II - La partecipazione popolare

Art. 21

Consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione favorisce il coinvolgimento della popolazione nella scelta dei propri indirizzi generali di azione tramite la sua consultazione.

2. Il Comune istituisce con deliberazione del Consiglio Comunale i Consigli di Zona quali organismi di partecipazione e di consultazione. La composizione, l'organizzazione e le funzioni dei Consigli di Zona sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Le consultazioni altresì possono consistere in assemblee, udienze pubbliche, sondaggi di opinione, questionari, verifiche a campione e riguardare specifiche zone ovvero categorie di cittadini od utenti.

4. La consultazione, promossa dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, riguarda materie di esclusiva competenza comunale.

Art. 22

Associazionismo e volontariato

1. L'amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate dal regolamento, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge o siano da essa autonomamente riconosciuti, ed altresì quei Cittadini che si dichiarino disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario.

3. L'Amministrazione, con riguardo all'assunzione dei servizi pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità di natura sociale, si impegna ad assumere quei soli servizi di cui non sia già concretamente e sufficientemente assicurata sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti, pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa stessa potrebbe effettivamente applicare con una maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Ove occorrente nei confronti di una minoranza di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente si fa carico del solo accollo degli oneri sociali adeguati al caso concreto.

4. A parità di condizioni nel profilo della qualità dell'erogazione del servizio da prestare, ogni forma di corrispettivo, contributo, sostegno od altra

incentivazione di ordine finanziario o reale nella disponibilità dell'amministrazione è concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni disponibili a prestarlo a titolo gratuito ovvero senza corresponsione dell'utile di impresa. Ove l'Amministrazione, per lo svolgimento di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono l'albo di cui al comma 2, deliberi di assegnare beni, servizi od altra forma di sostegno reali a taluno dei soggetti iscritti all'Albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere reso in forma del tutto equivalente da più di una delle suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle costituite fra i membri della Comunità locale e quindi, se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta.

5. Sono in ogni caso fatte salve le norme sancite da disposizione di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle sovvenzioni pubbliche e dei contratti.

Art. 23

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i Cittadini residenti o comunque operanti nel territorio del Comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.

3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

4. La proposta, sottoscritta da almeno 100 elettori consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza della Giunta o del consiglio Comunale. La proposta è sottoposta al preventivo parere del Consiglio di Zona nel caso in cui trattasi di questione connessa con le problematiche di una specifica zona. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del Sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve esserne indicata la copertura finanziaria.

5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.

6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri richiesti dall'art.53, comma 1, dalla L. 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni.

7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte che le siano state inoltrate. In ogni caso ogni istanza, petizione o proposta ricevuta viene inoltrata per opportuna conoscenza ai Capo Gruppi Consiliari.

Art. 24

Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum quando lo richieda il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o quando lo richieda il

quindici per cento dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Non possono essere sottoposti a referendum atti o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione, le nomine dei rappresentanti dell'amministrazione, il suo personale e gli altri oggetti indicati dal regolamento. Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indica le modalità di copertura di tali oneri.

3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno trecento cittadini elettori, prima della raccolta delle firme è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti eletto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Il Comitato è composto da tre membri, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali.

4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volervisi conformare ovvero discostare.

6. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni.

7. Ove il referendum sia stato richiesto dal Consiglio Comunale, esso sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione salvo che, per ragione di particolare urgenza e necessità non disponga diversamente con delibera adottata dai due terzi dei Consiglieri.

8. Il regolamento disciplina inoltre i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.

CAPO III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 25

Procedimenti di interesse collettivo

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed eventualmente nelle forme indicate dall'art.21, l'Amministrazione assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.

2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente può essere preceduta da udienza pubblica.

3. E' in ogni caso fatto salvo l'autonomo diritto di intervento ammesso dalla legge.

Art. 26

Procedimenti di interesse individuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno diritto di:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
- b) assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze di vigilanza e

controllo ammesse alle Autorità pubbliche nei settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica di competenza comunale;

c) prendere visione degli atti e documenti del procedimento.

3. E' in ogni caso salva, da parte dell'Amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.

4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

CAPO IV - La pubblicità dell'attività

Art. 27

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge:

a. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

b. Le ordinanze sindacali e gli altri atti che devono essere portati alla conoscenza della collettività;

c. Le determinazioni e/o decreti sindacali;

d. Gli altri atti indicati dai regolamenti, salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela dei diritti alla riservatezza protetti dalla legge.

2. L'amministrazione cura di offrire alla collettività quelle ulteriori forme di pubblicità della propria azione la cui efficacia si dimostri compatibile alle proprie risorse.

Art. 28

Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'Amministrazione, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'amministrazione garantisce inoltre il diritto alle informazioni da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali o gestori di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati:

a) I dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili;

b) I dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione;

c) I criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati direttamente od indirettamente dall'Amministrazione.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'Amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.

6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

CAPO V - La difesa civica

Art. 29

Difensore civico

1. L'imparzialità, la correttezza ed in genere il buon andamento dell'azione comunale è garantita dal Difensore Civico, di cui l'Amministrazione si avvale, per quanto possibile, in convenzione con altri Enti Locali.

2. Le procedure di nomina e revoca del Difensore Civico sono stabilite nel Regolamento allegato alla convenzione di cui al comma 1.

Art. 30

Funzioni

1. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni, in piena indipendenza dagli organi comunali:

- a. Intervenendo, anche d'ufficio, per la tutela di chiunque si dimostri leso nei propri diritti od interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti riconducibili all'azione comunale, da qualsivoglia suo organo o soggetto commesso od omesso;
- b. Eseguendo il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge.

2. L'Amministrazione è tenuta a collaborare con il Difensore Civico, fornendogli tempestivamente ogni informazione e documento che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

3. Il Difensore Civico trasmette con cadenza annuale al sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio Comunale, una relazione di sintesi dell'attività svolta in esecuzione della funzione di cui al comma 1, lett. a), corredata se del caso da segnalazione e proposte. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di comunicazione urgente, il Difensore Civico può comunque trasmettere al Consiglio relazioni particolari o segnalazioni. Ove riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza dovuta, è tenuto ad investire della questione il preposto responsabile e a darne immediata informazione al Sindaco.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - Principi

Art. 31

Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, prevede ad

assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli Enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.

Art. 32

Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il Comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite Carte di servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

CAPO II - Norme comuni

Art. 33

Nomina e revoca degli Amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'art.34, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di Amministrazione o ne dispone lo scioglimento.

3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo del modello di servizio che lo prevede, che disciplinano altresì le ipotesi di revoca.

Art. 34

Atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.

2. La Giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- a) Il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio ove previsto;
- b) Il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche;
- c) Il bilancio d'esercizio;
- d) La determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio Comunale.

3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio è riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.

Art. 35

Vigilanza

1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:

- a. dalla competente Commissione consiliare con riguardo al rispetto degli

indirizzi determinati dal Consiglio Comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;

b. dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.

2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.

Art. 36

Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

1. Il Comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere, la costituzione di società per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli Enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'art.15, L.241 del 1990, approvati dalla Giunta e stipulati dal Sindaco.

3. Per l'esercizio di attività di servizio che non abbiano il requisito pubblico locale, l'Unione ricorre, anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, ai modelli delle persone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione degli enti pubblici territoriali.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I - I principi

Art. 37

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei Cittadini. A tal fine l'Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

3. E' compito dell'Amministrazione conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.

Art. 38

Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo

regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 39

Principi in materia di gestione del personale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli amministratori elettivi e gestionali.

2. A tal fine l'Amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.

3. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

CAPO II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 40

Regolazione

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta comunale. L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzatorie dell'Ente.

2. Detti regolamenti riferiscono alle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto i Criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato in uno Schema organizzativo, deliberato dalla Giunta comunale.

Art. 41

Criteri Generali

1. La competenza del Consiglio comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione di Criteri generali idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della Giunta Comunale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio Comunale esercita, tramite detti Criteri, la funzione di evidenziare ed eventualmente selezionare quei principi organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.

3. I Criteri generali sono stabiliti dal Consiglio comunale in apposita deliberazione ovvero in un'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

CAPO III - Il sistema di direzione

Art. 42

Articolazione del sistema decisionale

1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale in specifici obiettivi.

3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e budgeting seleziona ed ordina tali obiettivi: quindi assegna ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controllo l'utilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.

4. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.

5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto delle linee programmatiche e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.

6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli Assessori, la Conferenza dei Servizi ovvero, se nominato, il Direttore generale, elabora con il supporto dell'Ufficio di Controllo Interno con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovrintendono.

7. La Giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.

8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.

9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di gestione ed impiego dei budget.

Art. 43

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'amministrazione comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi indicati nelle linee programmatiche di cui all'art.14 o che la Giunta abbia comunque individuato per realizzare piani e programmi consiliari.

2. Lo Schema organizzativo di cui all'art. 40, comma 3, individua nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, l'assetto organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.

Art. 44

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ai sensi di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei suoi organi elettivi, e di gestione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale inoltre:

- a) Svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dell'elaborazione di atti normativi e programmatici, dell'adozione di progetti e delle predisposizioni del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) Partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della Giunta e del consiglio, curandone la verbalizzazione;
- c) Coordina con ruolo propulsivo l'attività di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale;
- d) Svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge nonché quelli indicati dai regolamenti o che il Sindaco ritenga di attribuirgli anche sotto il profilo di compiti gestionali in via sostitutiva.

Art. 45

Direttore generale

1. Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'Amministrazione può avvalersi tramite conferimento al Segretario Comunale od in convenzione con altre Amministrazioni comunali, della figura del Direttore Generale.

2. Compete al Direttore generale:

- a) Definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza, l'efficacia ed economicità dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- b) Coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;
- c) Adottare, dopo aver consultato il Comitato di direzione o Conferenza di Servizio e secondo le direttive impartite dal Sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
- d) Seguire il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi comunali, per quanto riguarda strutture di servizio dipendenti o partecipate dall'Amministrazione Comunale;
- e) Concorrere a diffondere la cultura dell'innovazione ed individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla valorizzazione dei principi di cui al Capo I;
- f) Esercitare le altre funzioni e gli altri compiti indicati dal presente Statuto, dal regolamento ovvero dalla convenzione di cui al comma 1.

3. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco.

4. Al Direttore Generale, con riguardo all'esercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni di direzione, ad eccezione del Segretario comunale ove persona distinta;

5. L'incarico di Direttore generale è a tempo determinato ai sensi di legge. Ove l'incarico sia affidato al Segretario comunale, le funzioni delegabili possono essere trasferite al Vice Segretario se nominato. La convenzione di cui al comma 1 può affidare alla responsabilità del Direttore Generale funzioni e compiti diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti commi.

Art. 46

Comitato di direzione o Conferenza di Servizio

1. Il coordinamento nell'esercizio dei compiti gestionali, propri o delegati, dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione nel perseguimento dei principi stabiliti al Capo I del Presente Titolo è di norma perseguito tramite l'attività del Comitato di direzione.

2. Il Comitato di direzione o Conferenza di Servizio è l'organismo collegiale deputato ad istituire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'ente, ogni questione ad esso deferita dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco nonché, ove nominato, dal Direttore Generale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.

3. Il Comitato di direzione o Conferenza di Servizio composto dal Segretario Comunale e dai dipendenti titolari di funzioni di direzione individuati dal Sindaco, è presieduto dal Sindaco medesimo ovvero, se nominato, dal Direttore Generale. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento.

CAPO IV - Le funzioni di direzione

Art. 47

Funzioni di direzione

1. Le strutture delle unità che compongono l'assetto definitivo dallo

Schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.

2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.

3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge, come specificate dal presente Statuto e dal regolamento. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.

Art. 48

Rapporti con gli organi comunali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli organi comunali mediante attività istruttorie e di analisi tecnica, e collaborano con il Sindaco e la Giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.

2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o all'Assessore da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività affidategli e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 49

Relazioni organizzative interne all'apparato

1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.

2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica.

3. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione improntano l'esercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del personale ad essi subordinato ai criteri dell'imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima categoria funzionale, provvedendo per quanto possibile in relazione agli obiettivi assegnatigli di valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.

4. Essi sovrintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dall'Amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.

Art. 50

Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. In base all'assetto determinato nello Schema organizzativo ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione nei termini e modalità previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1.

3. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.

4. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione.

Art. 51

Responsabilità direzionali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione sono responsabili ai sensi di legge e di regolamento del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al Sindaco o al Direttore Generale se nominato del risultato complessivo ad essa conseguito.

2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi del regolamento:

- a. Della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;
- b. Della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione;
- c. Dell'ordinata utilizzazione delle altre risorse messa a loro disposizione.

3. Detti dipendenti hanno titolo ad attribuire all'interno del Settore responsabilità di singoli procedimenti ma non a delegare le funzioni dirigenziali.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso adottando i provvedimenti di cui all'art.50, comma 3.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

Norma di rinvio

1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti.

Art. 53

Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.

Art. 54

Revisione dello Statuto

1. La variazione delle norme recate dal presente Statuto sono deliberate ai sensi dell'art.4, comma 3, L.n.142 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

COMUNE DI
SAN POSSIDONIO
(Modena)

COMUNICATO
STATUTO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Principi e metodi dell'azione comunale
- Art. 3 – Educazione civica
- Art. 4 – Pari opportunità
- Art. 5 – Territorio e sede
- Art. 6 – Stemma e gonfalone
- Art. 7 – Albo pretorio

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**CAPO I – Rapporti con le comunità**

- Art. 8 – Partecipazione popolare
- Art. 9 – Associazionismo e volontariato
- Art. 10 – Registro comunale
- Art. 11 – Organismi di consultazione
- Art. 12 – Rapporti con le associazioni

CAPO II – Diritti dei cittadini

- Art. 13 – Partecipazione nel procedimento amministrativo
- Art. 14 – Assemblee
- Art. 15 – Istanze, petizioni e proposte
- Art. 16 – Diritti di accesso e di informazione
- Art. 17 – Difensore civico – Trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni

CAPO III – Consultazioni popolari

- Art. 18 – Referendum

TITOLO III – ORGANI DI DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

- Art. 19 – Organi del Comune

CAPO I – Consiglio comunale

- Art. 20 – Funzioni del Consiglio comunale
- Art. 21 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 22 – Convocazione
- Art. 23 – Sedute
- Art. 24 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 25 – Commissioni temporanee e speciali
- Art. 26 – Sindacato ispettivo – Commissioni d'indagine
- Art. 27 – Consiglieri
- Art. 28 – Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

CAPO II – Gruppi consiliari

- Art. 29 – Costituzione
- Art. 30 – Conferenza dei Capigruppo

CAPO III – La Giunta

- Art. 31 – Composizione
- Art. 32 – Funzioni
- Art. 33 – Sedute
- Art. 34 – Assessori

CAPO IV – Disposizioni comuni agli Organi collegiali

- Art. 35 – Deliberazioni
- Art. 36 – Assistenza processuale

CAPO V – Il Sindaco

- Art. 37 – Ruolo
- Art. 38 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 39 – Attribuzione di vigilanza ed organizzazione
- Art. 40 – Attribuzioni per servizi statali
- Art. 41 – Deleghe
- Art. 42 – Mozione di sfiducia

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**CAPO I – Norme comuni**

- Art. 43 – Principi direttivi
- Art. 44 – Le forme di collaborazione

CAPO II – Uffici

- Art. 45 – Segretario comunale
- Art. 46 – Funzioni del Segretario comunale
- Art. 47 – Direttore generale
- Art. 48 – Personale – Principi di organizzazione e metodo del lavoro
- Art. 49 – Articolazione della struttura
- Art. 50 – Direzione dei settori
- Art. 51 – Consiglio di direzione
- Art. 52 – Funzioni dei responsabili di settore
- Art. 53 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 54 – Collaborazioni esterne
- Art. 55 – Responsabilità
- Art. 56 – Parere

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 57 – Definizione di servizio pubblico locale
- Art. 58 – Principi di gestione dei servizi pubblici locali
- Art. 59 – Trasparenza dei servizi pubblici
- Art. 60 – Forme di gestione
- Art. 61 – Azienda speciale
- Art. 62 – Istituzione
- Art. 63 – Forme di gestione extracomunale

TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 64 – Autonomia finanziaria e programmazione
- Art. 65 – Revisore dei Conti
- Art. 66 – Controllo di gestione

TITOLO VII – NORME FINALI

- Art. 67 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- Art. 68 – Regolamenti

(segue allegato fotografato)

TITOLO I

(PRINCIPI GENERALI)

- Art. 1 - (Finalità)

1. Il Comune di SAN POSSIDONIO rappresenta la Comunità Possidiese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile e democratico. L'autonomia comunale si realizza con i poteri e gli istituti fissati nel presente Statuto, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica Italiana in materia, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. La Comunità è titolare del potere di autonomia locale, oltre che destinataria dei servizi ed esprime detto potere non solo al momento delle elezioni ma durante l'intero mandato in forme appropriate tali da assicurare la piena rappresentanza degli interessi coinvolti.

- Art. 2 - (Principi e metodi dell'azione comunale)

1. L'azione comunale si informa ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione o idea politica.

2. L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con esso, per ragioni di dimora temporanea di lavoro o di interessi localizzati sul proprio territorio.

3. Il Comune favorisce la diffusione dei servizi in modo omogeneo ed equilibrato sul proprio territorio, perseguendo la finalità di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

4. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità. Il Comune partecipa alla definizione delle scelte della programmazione regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.

Art. 3 (Educazione civica)

1. Il Comune, d'intesa con le istituzioni scolastiche, si rende disponibile a promuovere programmi di educazione civica rivolti agli studenti ed agli adulti, per educare alla convivenza civile, analizzare e comprendere la conoscenza delle regole democratiche, stimolare la partecipazione alla vita della Comunità, per avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio.

A tal fine:

- individua idonee forme di pubblicità dei propri atti presso le sedi scolastiche ed altre sedi pubbliche;
- organizza cicli di lezioni;
- ospita visite guidate nelle strutture comunali.

Art. 4 **(Pari opportunità)**

1. Il Comune adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 5 **(Territorio e Sede)**

1. Il Comune di San Possidonio comprende la parte di territorio nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma è monofrazionario e comprende le seguenti località:

- Capoluogo
- Bellaria
- Forcello
- Pioppa
- Ponte Rovere

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in San Possidonio capoluogo.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6 **(Stemma e gonfalone)**

1. Il Comune di SAN POSSIDONIO ha un proprio stemma e gonfalone quale segno distintivo di cui fa uso nelle manifestazioni di interesse locale e nazionale per esprimere la partecipazione della comunità rappresentata. Lo stemma e il gonfalone sono stati riconosciuti ai sensi di legge. Il loro uso verrà disciplinato da apposito regolamento.

2. Lo stemma è costituito da uno scudo distinto in due punti con: l'alveare con api, simbolo della bontà operosa e della "facondia", l'incudine e il badile per le attività per lo più svolte sul posto, coltivatore e fabbro. Nell'altro campo una vecchia stampatrice, per alludere alle attività culturali e un arnese da falegname e muratore. Sovrasta lo stemma una corona "marchionale" (San Possidonio era feudo della Famiglia del Marchese Tacoli). In epoca fascista fu aggiunto un "caduceo" con due serpenti alati per significare l'importanza del commercio. Circondano lo scudo un ramo di quercia e uno di alloro. Lo stemma, durante il fascismo fu modificato leggermente, ma con la 1° Repubblica ha ripreso il suo aspetto originario. Lo stesso è riprodotto sul gonfalone, con bordi e fregio in oro e argento su fondo azzurro, asta lanceolata.

Art. 7 **(Albo Pretorio)**

1. Il Consiglio individua nella sede comunale uno spazio, facilmente accessibile al pubblico, da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario o impiegato da lui delegato cura le affissioni all'Albo Pretorio avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

T I T O L O II°

(ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE)

- Capo I° - RAPPORTI CON LE COMUNITA' -

Art. 8

(Partecipazione Popolare)

1. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'azione politico-amministrativa si adegua ai principi di partecipazione.
3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva il Regolamento degli istituti di partecipazione, nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente titolo nonché le norme di dettaglio e procedurali.

Art. 9

(Associazionismo e volontariato)

1. Il Comune riconosce e promuove le attività svolte senza scopo di lucro finalizzate all'utilità sociale (associazionismo), e le attività finalizzate alla solidarietà (volontariato), presenti sul territorio.
2. Il Comune ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione.
3. Nel presente Statuto vengono tutti compresi con l'espressione associazioni di promozione sociale e volontariato.
4. Il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Art. 10

(Registro Comunale)

1. E' istituito il registro comunale delle "associazioni di promozione sociale" e di volontariato, nel rispetto dei principi della legge regionale n. 34/2002.
2. Nel registro sono iscritte d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale o provinciali, che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34 / 2002.
3. Il registro è pubblico e può essere in ogni momento consultato.

4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo.

Qualora non esistono uno statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, le associazioni di promozione sociale e volontariato presentano una dichiarazione da cui risultino la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento dei poteri di rappresentanza verso i terzi, tutti gli accordi tra i membri.

5. Solo le associazioni iscritte nel Registro comunale acquisiscono titolo a:

- a) accedere a contributi erogati dal Comune;
- b) accedere a rapporti convenzionati col Comune, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 34 / 2002;
- c) accedere all'assegnazione di spazi ed attrezzature di proprietà del Comune, così come previsto dall'art. 8, co. 3°, L.R. n. 34 / 2002;
- d) accedere alla riduzione dei tributi locali, nelle forme previste dall'art. 15 della L.R. n. 34 / 2002.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nel Registro, nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'art. 12, co. 2° e 3°, della L.R. n. 34 / 2002.

7. L'iscrizione al Registro non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione comunale sull'attività, gli obiettivi, l'organizzazione delle associazioni di promozione sociale e volontariato.

Art. 11 (Organismi di consultazione)

1. Il Comune favorisce il coordinamento fra le associazioni iscritte al Registro con il riconoscimento di una consulta per ogni area di attività determinata dal Consiglio Comunale.

2. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione volta a consentire la partecipazione alla vita del Comune, attraverso un confronto di idee, programmi e progetti, che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.

3. L'organizzazione delle modalità di funzionamento delle consulte, gli obiettivi, gli obblighi ed i diritti dei partecipanti sono determinati dalle associazioni che li fissano in un regolamento di cui il Consiglio prende atto.

4. L'intervento del Comune a favore delle Consulte è condizionato al fatto che queste siano aperte a tutte le associazioni iscritte nel Registro e prevedano parità dei diritti e dei poteri dei partecipanti.

5. Nel determinare le modalità del suo intervento di sostegno alle Consulte, il Comune può privilegiarle rispetto ai singoli, per quanto riguarda i pareri, ma anche per quanto attiene la stipulazione di convenzioni per l'espletamento di servizi o la gestione di impianti, e per la concessione di forme di incentivazione.

Art. 12 (Rapporti con le associazioni)

1. Le associazioni vengono informate sull'attività del Comune relativamente alle materie in cui operano, attraverso idonee forme individuate dal regolamento degli istituti di partecipazione, e su loro richiesta.

2. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed

organizzativa, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

3. L'iscrizione al Registro di per sé non dà titolo alla concessione di tali benefici.

- Capo II° - DIRITTI DEI CITTADINI -

- Art. 13 -

(Partecipazione nel procedimento amministrativo)

1. Il procedimento amministrativo è ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità, economicità ed efficacia.
2. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in procedimento amministrativi, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.
3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa all'atto.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza.

- Art. 14 -

(Assemblee)

1. Il Sindaco può convocare pubbliche assemblee aperte a tutti i cittadini nelle quali vengono illustrate le principali iniziative che l'Amministrazione Comunale intende assumere o per discutere argomenti di interesse collettivo.
2. Il Sindaco convoca l'assemblea per discutere argomenti di interesse collettivo qualora lo richiedano almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo le modalità previste dal regolamento.

**- Art. 15 -
(Istanze, petizioni e proposte)**

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune, in forma singola o associata, possono presentare istanze, petizioni o proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco per rappresentare problemi o promuovere interventi su materie di competenza comunale.
2. L'istanza consiste nella richiesta in merito a specifici oggetti dell'amministrazione.
3. La petizione consiste nella richiesta a provvedere su un oggetto determinato, sottoscritta da almeno 50 cittadini.
4. La proposta di deliberazione è presentata al Sindaco da almeno 50 cittadini e deve contenere il disposto deliberativo che si intende sottoporre agli organi di governo dell'Ente.
5. Il diritto di istanza, di petizione e di proposta si esercitano nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite da regolamento.
6. L'organo che ha per legge o per statuto competenza in ordine alla decisione od alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro 60 giorni dalla data di avviso delle istanze, petizioni o proposta di deliberazione.

**Art. 16 -
(Diritti di accesso e di informazione)**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità che saranno definite dal Regolamento.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione sia dalle disposizioni di legge che dal Regolamento.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubbliche, con le limitazioni previste al precedente comma.
5. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, annali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
7. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

- Art. 17 -**(Difensore Civico – trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni)**

1. L'Amministrazione Comunale è determinata ad istituire l'ufficio del Difensore Civico.
2. La funzione di Difensore Civico può essere trasferita all'Unione di Comuni di cui questo Ente faccia parte; in tal caso, il Difensore Civico svolge le proprie funzioni sia nell'ambito dell'Unione, sia in quello Comunale ed è eletto dal solo Consiglio dell'Unione, con le modalità e la durata previste nello Statuto dell'Unione stessa.
3. Il trasferimento della funzione di cui al comma precedente avviene mediante stipula di apposita convenzione, approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice. Detta convenzione disciplina le prerogative, le modalità di intervento, il procedimento, i rapporti con il Consiglio Comunale ed i mezzi attribuiti al Difensore Civico relativamente all'esercizio delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nello Statuto dell'Unione.

Capo III° - CONSULTAZIONI POPOLARI -**- Art. 18 -****(Referendum)**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum :in materia di tributi locali, espropriazione per pubblica utilità e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) almeno i 2/3 dei Consiglieri Comunali;
 - b) un numero di elettori pari a 1/6 del corpo elettorale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. E' istituito il Comitato dei garanti composto dal Segretario Comunale e da altri 2 Segretari Comunali in servizio i quali esprimono giudizio insindacabile sia sull'ammissibilità del referendum sia sulla corretta applicazione delle norme stabilite in Regolamento dal Consiglio Comunale.
6. Non è ammesso più di un referendum all'anno.
7. Perchè sia dichiarata valida la consultazione, si applicano le norme che regolamentano i referendum svolti a livello nazionale.
8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, , dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali.

TITOLO III°

(ORGANI DI DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA)

- Art. 19 - (Organi del Comune)

1. Gli organi di governo del Comune sono:
 - il Consiglio ed il Sindaco, eletti a suffragio universale;
 - La Giunta Comunale nominata dal Sindaco.

- CAPO I° - Consiglio Comunale -

- Art. 20 - (Funzioni del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, costituito dal Sindaco e dal numero di consiglieri determinato dalla legge, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico – amministrativo e ne controlla l'attuazione.
2. Ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 21 (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

- Art. 22 - (Convocazione)

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Il Consiglio è presieduto nella 1° adunanza dal Sindaco. Nella stessa seduta di insediamento in via prioritaria

rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, si procede alla convalida degli eletti; il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. L'ordine del giorno e la data delle sedute del Consiglio Comunale sono fissati dal Sindaco o da chi ne fa le veci, sulla base del programma dei lavori del Consiglio Comunale concordato nella conferenza dei capigruppo.

3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per deliberare in ordine agli argomenti di sua competenza.

Il Consiglio Comunale viene convocato di solito, una volta al mese.

Il Consiglio può, inoltre, approvare ordini del giorno su temi di interesse locale e/o generale.

4. La convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnata ai consiglieri almeno cinque giorni prima di ogni seduta; il Sindaco quando ne ravvisi l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni.

Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.

In caso di straordinaria urgenza, sentiti i capigruppo, la convocazione può essere consegnata ventiquattro ore prima.

5. L'ordine in cui sono elencati gli argomenti nella convocazione non è vincolante per la loro trattazione.

- Art. 23 - (Sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Qualora si discuta di questioni concernenti la qualità o la moralità di persone la seduta è segreta.

3. Le votazioni sono di norma palesi. Quando si procede alla nomina di persone la votazione è segreta; si procede comunque in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, quando vi siano proposte nominative espresse.

4. Terminata la votazione, il Sindaco ne proclama l'esito; nelle votazioni segrete è assistito dai consiglieri nominati scrutatori.

5. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione del pubblico, anche fuori dalla sede municipale.

6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco se consigliere. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco consigliere, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.

8. Il Presidente può dare la parola anche a persone estranee al consiglio, quando ne ravvisi l'utilità in relazione all'argomento in discussione, sentiti i capigruppo.

8. Alle sedute possono partecipare, intervenendo alle discussioni, ma senza diritto di voto, gli eventuali assessori non facenti parte del Consiglio; la loro presenza non si computa ai fini della validità della seduta.

9. Il Consiglio, con votazione a maggioranza dei presenti, può disporre che nel corso delle sedute abbiano luogo udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

10. Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine.

- Art. 24 - (Commissioni Consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, garantendo la presenza di almeno un rappresentante della minoranza. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo: ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al gruppo. Il Comune si impegna a promuovere la presenza di entrambi i sessi all'interno delle commissioni.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono le seguenti:

- Commissione Prima – Affari Istituzionali, Controllo e Garanzia
- Commissione Seconda – Ambiente e Territorio
- Commissione Terza - Servizi Sociali e Sanitari, Culturali, Educativi, Sport e Tempo Libero.

La presidenza della Commissione Prima, competente anche per la materia statutaria e per il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, è attribuita ad un consigliere di minoranza.

3. Alle Commissioni consiliari permanenti non sono attribuiti poteri deliberativi.

Le Commissioni:

- coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo politico e di controllo politico - amministrativo;
- esprimono pareri di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio e della Giunta;
- hanno diritto di iniziativa, con la maggioranza dei voti assegnati, per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
- possono chiedere, con la presenza di tutti i componenti e con voto unanime la convocazione del Consiglio. Il Sindaco è tenuto a provvedere con le modalità di cui all'art. 39 comma 2, del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.

4. Le Commissioni Consiliari sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti; decadono con lo scioglimento del Consiglio stesso. Sono presiedute da un consigliere eletto fra i componenti che provvede anche alla loro convocazione.

5. Il regolamento degli organi elettivi disciplina il numero dei componenti e la composizione tenendo conto dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, le materie di competenza, il funzionamento.

- Art. 25 - (Commissioni temporanee e speciali)

1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale definendone ambiti e tempi di operatività.

2. Tali Commissioni sono elette dal Consiglio nel suo seno a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari, garantendo la presenza di almeno un rappresentante della minoranza; è

garantita la presenza di entrambi i sessi; i loro poteri sono determinati con la delibera di istituzione. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo: ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al gruppo.

3. Le Commissioni del presente articolo sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.

**- Art. 26 -
(Sindacato ispettivo - Commissioni d'indagine)**

1. Il Consiglio Comunale può, altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno commissioni di indagine per svolgere accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti relativi all'attività dell'Amministrazione Comunale. Della commissione fa parte almeno un rappresentante per ciascun gruppo. Nel provvedimento di nomina viene precisato l'ambito dell'indagine della quale la Commissione è incaricata, nonché i termini per concludere e riferire al Consiglio.

2. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'indagine e ad essa non può essere opposto il segreto d'ufficio. In ogni caso l'ispezione o l'indagine non possono avere per oggetto fatti o circostanze eventualmente coperti dal segreto istruttorio.

3. Per la nomina, il funzionamento e la presidenza delle commissioni di indagine si applicano le disposizioni previste nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

**- Art. 27 -
(Consiglieri)**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta.

2. I Consiglieri, per esplicare le loro funzioni, hanno diritto di :

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previste dal regolamento consiliare;
- b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
- c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; alle interrogazioni ed alle interpellanze il Sindaco risponde entro 60 giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

3. E' Consigliere anziano il Consigliere che nelle elezioni ha riportato il più alto numero di voti. In caso di parità della cifra individuale, la qualifica di cui si tratta compete al più anziano di età.

4. Su proposta del Sindaco, il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi componenti ad occuparsi dei singoli oggetti che richiedono speciale approfondimento.

5. L' Ente favorisce la partecipazione dei consiglieri comunali a convegni ed incontri di aggiornamento e formazione utili per l'espletamento del proprio mandato.

**- Art. 28 -
(Dimissioni e decadenza dei consiglieri)**

1. L'istituto delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale è disciplinato dal vigente testo dell'art. 38, co. 8, del TUEL D.Lgs. n.267/2000.
2. Le dimissioni comportano l'effettiva astensione da ogni atto inerente la carica rivestita, salvo le attività in collegi che debbano concludere i loro compiti con la stessa composizione.
3. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a sei sedute consecutive del Consiglio. Il Consiglio Comunale, ad iniziativa del Sindaco, dichiara la decadenza a scrutinio palese. La proposta di dichiarazione di decadenza è notificata al consigliere interessato almeno 10 giorni prima della data della seduta nella quale viene iscritta la proposta. Il consigliere può presentare memoria scritta che viene inserita nel fascicolo a disposizione dei consiglieri.
4. Costituiscono casi di giustificato motivo le assenze per gravi situazioni di salute, familiari o di lavoro che debbono essere comunicate al Sindaco entro 15 giorni dalla prima assenza.
5. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta, provvede alla surrogazione.

- CAPO II° - GRUPPI CONSILIARI -

**- Art. 29 -
(Costituzione)**

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare; con dichiarazione espressa possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste diverse.
2. Ogni Consigliere può far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale venne eletto, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza.
3. Il gruppo consiliare può essere composto anche da un solo consigliere.
4. Durante la prima seduta i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capigruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.

**- Art. 30 -
(Conferenza dei capigruppo)**

1. E' costituita una commissione consiliare di cui fanno parte tutti i capigruppo, presieduta dal Sindaco o suo delegato; su richiesta della Commissione assiste il Segretario Comunale.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le attribuzioni ed il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo, nonché le forme di comunicazione ai capigruppo delle deliberazioni di cui all'art. 125 del Dlgs. n. 267/2000.

- CAPO III° - LA GIUNTA -

- Art. 31 - (Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compreso fra due e sei, di cui uno con delega di vicesindaco. Essa viene nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Possono essere eletti alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Questi intervengono alle adunanze del Consiglio Comunale, partecipano alla discussione, ma non al voto, né concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
3. La carica di Assessore non è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
4. Per assicurare ragioni di pari opportunità ai sensi della legge n.125/91 sarà garantita la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.

- Art. 32 - (Funzioni)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; attua gli indirizzi espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta esercita i poteri di indirizzo, di controllo e coordinamento in ordine alla gestione amministrativa. Definisce, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio, le risorse umane e finanziarie assegnate alle unità organizzative incaricate dell'attuazione dei programmi e fissa i tempi di realizzazione delle azioni previste.
3. La Giunta adotta gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o discrezionale, nonché tutti gli atti che per loro natura debbano essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
4. In particolare la Giunta:
 - a) Propone al Consiglio Comunale i programmi e progetti pluriennali ed annuali e la definizione delle priorità nell'assegnazione delle risorse.
 - b) Predispose il progetto di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il progetto del bilancio pluriennale, la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo. Delibera i prelevamenti dal fondo di riserva, dispone le utilizzazioni delle somme prelevate e delibera le variazioni di bilancio assunte in via d'urgenza, salva ratifica successiva del Consiglio;
 - c) Approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale e tutti i provvedimenti compresi gli acquisti, le permuta e le alienazioni immobiliari e gli appalti che siano già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che attengano alla ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
 - d) Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e private;
 - e) Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e i provvedimenti concernenti il personale comunale non espressamente riservati dalla legge o dal regolamento ad altri organi, sentite le organizzazioni sindacali;

- f) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- g) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali entro i termini previsti dal regolamento e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- h) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.
- i) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, e fissa i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- l) Nomina commissioni comunali nei casi in cui non sia prevista la rappresentanza della minoranza.
- m) Affida incarichi di natura professionale che siano connessi all'esecuzione di programmi approvati dal consiglio ovvero si riferiscano alla ordinaria amministrazione di funzioni o servizi, fatte salve le competenze del Sindaco alla nomina di incarichi dirigenziali ecc... come previsto dall'art. 50 comma 10 del Dlgs. n. 267/2000.
- n) Concede contributi e sovvenzioni, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio.
- o) Adotta gli atti che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, esclusivamente per locazioni di immobili e somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo.
- p) Provvede, nei limiti dello Statuto e secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità all'amministrazione finanziaria del bilancio, approvando il PEG e relative variazioni ed assegnando con proprio atto i limiti ed autonomia di spesa da parte dei dipendenti responsabili dell'ente.
- q) Dispone l'accettazione di lasciti e donazioni.

**- Art. 33 -
(Sedute)**

1. La Giunta è convocata con atto informale dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi.
Le votazioni sono sempre palesi, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto.
4. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta Comunale sono stabilite dal Sindaco.

5. Il Segretario Comunale, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

6. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Giunta i Revisori dei Conti, i responsabili dei servizi, i capigruppo, nonché altri soggetti che il Sindaco ritenga utile invitare in relazione all'argomento da trattare.

- Art. 34 - (Assessori)

1. Gli assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi ed uffici ed all'esecuzione degli atti e nelle funzioni di indirizzo nelle materie e nelle competenze determinate dal Sindaco; in tale ambito svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti dell'attività della Giunta.

2. Il Sindaco può determinare le competenze dei singoli assessori nel decreto di nomina o in un eventuale e successivo atto che sarà comunicato tempestivamente al consiglio comunale.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con atto motivato notificato all'interessato e comunicato al consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento di revoca; con la medesima procedura il Sindaco provvede alla modificazione delle competenze attribuite agli assessori.

4. Gli assessori presentano le dimissioni al Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile; le dimissioni sono irrevocabili e sono efficaci dalla data di presentazione.

- CAPO IV° - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI -

- Art. 35 - (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, è comunque eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numeri di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione nella stessa seduta.

2. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio e della Giunta enti, associazioni, aziende e organizzazioni interessate agli argomenti da trattare.

3. I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono stesi a cura del Segretario che ha la facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente comunale di sua fiducia; sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

4. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. I verbali del Consiglio si intendono approvati se, decorsi cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio, non venga avanzata, anche da parte di un solo consigliere, richiesta

di rettifica che andrà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva. Ai capigruppo viene contestualmente inviato l'elenco degli oggetti delle delibere poste in pubblicazione all'Albo Pretorio.

**- Art. 36 -
(Assistenza processuale)**

1. Il Comune assicura l'assistenza processuale a tutti i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza dei fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto diretto di interesse con l'ente.
2. La medesima assistenza viene assicurata al Segretario e ai dipendenti comunali.
3. Se venga accertata la responsabilità per dolo o colpa grave con sentenza passata in giudicato, il Comune si riva della spesa processuale sostenuta.

- CAPO V° - IL SINDACO -

**- Art. 37 -
(Ruolo)**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune. E' organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio. La legge disciplina le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica. Nomina i Componenti della Giunta, tra cui designa il Vice Sindaco.
2. Svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge ed assicura l'unità degli indirizzi generali di governo; si avvale della collaborazione degli Assessori.
3. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale ed assume immediatamente ogni potere e competenza. Sovrintende, quale Ufficiale di Governo, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, ed è organo responsabile dell'amministrazione stessa. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

**- Art. 38 -
(Attribuzioni di amministrazione)**

1. Oltre alle competenze di legge sono assegnate al Sindaco attribuzioni quale organo di amministrazione.

In particolare il Sindaco:

- 1) Ha la direzione unitaria e il coordinamento delle attività politico-amministrativa del Comune e propone gli indirizzi generali di governo;
- 2) Ha il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta Comunale;
- 3) Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- 4) Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e i servizi;

- 5) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- 6) Convoca i comizi per i referendum comunali, entro i termini previsti dal regolamento;
- 7) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- 8) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- 9) Sta in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- 10) Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- 11) Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- 12) Provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione di settore e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 del Dlgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto e Regolamento comunale di organizzazione;
- 13) Risponde alle interrogazioni ed altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

Art. 39 **(Attribuzione di vigilanza ed organizzazione)**

1. Il Sindaco, ai fini del controllo dei risultati dell'attività svolta dal Segretario e dal personale comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti.
2. A tale scopo impartisce direttive al Segretario Comunale in modo da assicurare che servizi, uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
3. Il Sindaco sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dall'art. 54 del Dlgs. n. 267/2000.
4. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
5. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando gli argomenti all'ordine del giorno. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze giuntali e negli organi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

- Art. 40 - **(Attribuzioni per servizi statali)**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

- c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Ove il Sindaco o chi esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse, con spesa a carico del Comune.

5. Ove il Sindaco o suo sostituto non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 41 (Deleghe)

1. Il Sindaco, in conformità alle indicazioni del documento programmatico, ha poteri di delega generale delle sue competenze ad un assessore per la sua sostituzione, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza, mancanza od impedimento temporaneo. L'assessore assume la qualifica di Vicesindaco.

2. I provvedimenti di nomina, di modifica delle attribuzioni o di revoca della delega di Vicesindaco sono comunicati al Consiglio Comunale che ne prende atto.

Art. 42 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione verrà approvata, il Consiglio Comunale sarà sciolto e verrà nominato un Commissario ai sensi delle leggi vigenti che eserciterà le attribuzioni conferite con il decreto di nomina.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco divengono efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Anche lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

- TITOLO IV° -**- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -****- CAPO I° - NORME COMUNI -****- Art. 43 -
(Principi direttivi)**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale e ai responsabili dei vari servizi.

**- Art.44 -
(Le forme di collaborazione)**

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare, il funzionamento dei propri uffici e servizi, il Comune ricerca, nell'organizzazione e gestione degli stessi, forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali. Tale collaborazione è altresì aperta ad enti pubblici e soggetti privati in grado di fornire l'apporto di mezzi o specifiche professionalità. L'ambito sovracomunale può essere variamente individuato tenendo conto della migliore definizione territoriale ed organizzativa in relazione ai vari servizi.

2. Nell'utilizzazione del personale e delle risorse finanziarie e patrimoniali, il Comune, in coerenza con l'obiettivo di cui al 1° comma, tende al superamento di una destinazione limitata solo al proprio ambito territoriale.

3. Gli accordi di cui al presente articolo ricevono una compiuta disciplina mediante convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale su proposta della Giunta che individua e destina i mezzi occorrenti per l'attuazione.

- CAPO II° - UFFICI -**- Art. 45 -
(Segretario Comunale)**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici; sovrintende all'esercizio delle

funzioni dei responsabili di settore e, nel caso di settori privi di responsabili, dei responsabili dei servizi (salvo la presenza di direttore generale); ne coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi espressi dagli organi elettivi.

5. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei dipendenti apicali dell'Ente in possesso del medesimo titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di segretario. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Art. 46 **(Funzioni del Segretario Comunale)**

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e ne autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Vigila sull'attività dei responsabili di settore e servizio, attraverso verifiche dirette. Verifica che l'attività dei responsabili risponda ai principi di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione e ne riferisce in merito agli organi elettivi.

6. Il Segretario Comunale esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal regolamento conferitagli dal Sindaco. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.

ART. 47 **(Direttore Generale)**

1. Ai sensi dell'art. 108, co. 4°, del Testo Unico n.267/2000, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

2. Il Comune può altresì stipulare, con uno o più Comuni, le cui popolazioni complessivamente assommate raggiungano almeno i 15.000 abitanti, una convenzione per istituire il servizio di direzione generale.

3. Il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare, predispone il piano dettagliato di obiettivi di cui all'art.

197, co. 2°, lett. a), del Testo Unico n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 del T.U. n. 267/2000.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce compiti e funzioni del Direttore Generale.

Art. 48

(Personale - Principi di organizzazione e metodo del lavoro)

1. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, secondo il principio di professionalità e responsabilità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati criteri di produttività.

2. L'ordinamento dei servizi privilegia il metodo di lavoro per obiettivi e per programmi, che prevedono le risorse umane e finanziarie assegnate alle unità operative incaricate dell'attuazione, per le attività ordinarie, per i progetti di sviluppo e di investimento e devono indicare il periodo di tempo entro cui realizzare le azioni pre-viste e gli indicatori di verifica.

3. Il Segretario, i responsabili preposti alla direzione di settori e servizi, nell'ambito degli obiettivi generali ed indirizzi politico - amministrativi, forniscono agli organi elettivi gli elementi ed i prevedibili effetti connessi alle diverse opzioni, per la formulazione dei programmi annuali e pluriennali.

4. L'ordinamento è costituito, nel rispetto dei principi sopra indicati, secondo una struttura organizzativa flessibile, nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali dei dipendenti nonché della loro professionalità acquisita, struttura capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

- Art.49 -

(Articolazione della struttura) -

1. L'Amministrazione Comunale svolge i propri compiti attraverso uffici dotati di competenza sia interna che esterna adeguata all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

2. La struttura organizzativa è imperniata sul servizio, inteso come unità organizzativa primaria, cui sono attribuite competenze ordinarie per materie omogenee e competenze straordinarie in relazione a programmi e progetti.

3. Nel caso di servizi appartenenti allo stesso settore di attività o funzionalmente collegati, il coordinamento delle unità organizzative primarie assume carattere strutturale ed è affidato al responsabile di settore.

4. Il regolamento di organizzazione fissa i criteri organizzativi, determina l'organizzazione delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura nel rispetto dei principi contenuti nella normativa prevista dalla legge, dallo statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia disestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. n.504/1992.

**Art. 50 -
(Direzione dei settori)**

1. I responsabili di settore hanno la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi ed esercitano attività di coordinamento. Essi sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della correttezza della gestione.
2. Ai responsabili di settore compete la direzione degli uffici e dei servizi e l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna che non siano riservati agli organi elettivi o al Segretario.
3. Ai responsabili di settore spetta l'iniziativa sugli atti di gestione relativi ai servizi di rispettiva competenza a mezzo presentazione di proposte di deliberazioni al Consiglio o alla Giunta.
4. I responsabili di settore sono direttamente responsabili della mancata segnalazione di prestazioni lavorative insufficienti rese da collaboratori assegnati ai servizi di loro appartenenza.
5. I responsabili di settore rispondono delle loro attribuzioni al Segretario e al Sindaco, il quale, in seguito al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o ad inefficienza grave ne pre-dispone la revoca della nomina.

**- Art. 51 -
(Consiglio di direzione)**

1. E' composto dal Segretario Comunale, che lo convoca presiede, e dai responsabili di settore.
2. E' strumento di coordinamento e verifica dell'andamento generale della gestione amministrativa. Formula proposte ed esprime pareri in merito alla fattibilità, alle particolari opzioni di realizzazione di interventi di particolare rilevanza o interessanti diverse aree funzionali.
3. Nel caso di esame di progetti specifici sono chiamati a partecipare i responsabili dei servizi interessati.

**- Art. 52-
(Funzioni dei responsabili di settore)**

1. I responsabili di settore stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Nell'ambito dei servizi di rispettiva competenza, essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni a titolo esemplificativo:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 50 del Dlgs. n. 267/2000;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- j) forniscono gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
- l) rispondono nei confronti del direttore generale eventualmente nominato del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento.

- Art. 53 -

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Il conferimento dell'incarico, avviene sulla base dei curriculum professionali presentati dai candidati con specifico riferimento alle competenze e conoscenze richieste per l'espletamento dei compiti attribuiti.
4. Gli incaricati sono direttamente responsabili della realizzazione dei programmi ed interventi cui sono preposti in termini di correttezza amministrativa ed efficienza nella gestione.

Art. 54

(Collaborazioni esterne)

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 55

(Responsabilità)

1. Gli uffici sono organizzati secondo il principio di responsabilità a ciascun livello operativo, in corrispondenza delle attribuzioni conferite e della categoria di inquadramento posseduta.

2. Il regolamento di organizzazione individua altresì le posizioni di lavoro alle quali compete la responsabilità in caso di assenza o impedimento dei responsabili in via ordinaria.

- Art. 56 -

(Parere)

1. Le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta deve contenere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. In caso di assenza o impedimento di questi, i pareri sono espressi dai soggetti indicati e con le modalità prescritte nel regolamento di organizzazione.

3. L'espressione del parere, per i soggetti individuati è obbligatoria ed essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Nella deliberazione i pareri possono essere solo citati; chiunque può averne una copia integrale assieme al provvedimento cui si riferiscono, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

- TITOLO V° -

- SERVIZI PUBBLICI LOCALI -

- Art. 57 -

(Definizione di servizio pubblico locale)

1. E' servizio pubblico ogni attività del Comune, di tipo non regolativo o autoritativo, che abbia ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

- Art. 58 -

(Principi di gestione dei servizi pubblici locali)

1. La gestione dei servizi pubblici è retta dal criterio di economicità, efficienza ed efficacia. Nel bilancio del servizio sono separatamente individuati i costi, i ricavi e gli oneri sociali.

2. Sono riservate agli organi elettivi:

- la determinazione degli indirizzi e degli standard di erogazione;
- la determinazione delle tariffe dei servizi, con individuazione delle modalità di copertura degli oneri sociali;
- la nomina e la revoca degli amministratori e dei responsabili dei servizi.

3. I responsabili del servizio sono tenuti a fornire periodicamente e quando richiesti i dati necessari affinché gli organi elettivi possano espletare il controllo e la valutazione dei risultati della gestione.

**- Art. 59 -
(Trasparenza dei servizi pubblici)**

1. I regolamenti per la gestione dei servizi e gli atti di organizzazione sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali, compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a provvedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

**- Art.60 -
(Forme di gestione)**

1. I servizi pubblici possono essere gestiti dal Comune nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La scelta fra le varie forme di gestione dei servizi dovrà assicurare la funzionalità del servizio e la garanzia di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

**- Art.61-
(Azienda speciale)**

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il comune può istituire una o più aziende speciali.
2. Organi dell'azienda sono:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il direttore;
 - e) l'organo di revisione.
3. Il Consiglio comunale delibera, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, l'atto costitutivo dell'azienda e il relativo statuto, la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione sulla base di un documento programmatico dal quale risultino anche le specifiche professionalità dei candidati. Non possono essere eletti alle cariche predette i consiglieri e assessori comunali e i revisori dei conti.
4. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi comunali o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati ovvero di pregiudizio degli interessi del comune o dell'azienda, la proposta motivata di revoca di singoli membri del consiglio di amministrazione o di scioglimento dell'intero consiglio di amministrazione può essere presentata al consiglio comunale dalla Giunta o da 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune, che provvede contestualmente alla nuova nomina. Per la revoca o lo scioglimento è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di concorso, con rapporto di lavoro a tempo determinato. Può essere revocato, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, negli stessi casi in cui si può procedere alla revoca degli amministratori.

**- Art.62 -
(Istituzione)**

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore.

3. Per la nomina e la revoca degli organi dell'istituzione si applicano le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento. Le istituzioni hanno l'obbligo di pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

**- Art.63-
(Forme di gestione extracomunale)**

1. Per la gestione di servizi specifici, per qualità o durata, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri comuni o con la Provincia.

2. Può, altresì, costituire o partecipare a consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, concludere accordi di programma per l'attuazione o la definizione di programmi, interventi, opere per cui si rende necessaria l'azione integrata di più Comuni.

3. Può, infine, costituire un'unione con altri Comuni contermini per l'esecuzione di una pluralità di funzioni o di servizi.

**TITOLO VI°
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA**

**- Art. 64 -
(Autonomia finanziaria e programmazione)**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
5. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica.
6. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, con il concorso propositivo dei responsabili di settore per le rispettive competenze ed attribuzioni.
7. La redazione degli atti predetti dovrà favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 65 (Revisore dei conti)

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore dei Conti, in conformità alle disposizioni di legge ed ai criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità.
2. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, relativamente agli aspetti finanziari ed economico-patrimoniali, attraverso la formulazione di pareri, rilievi, osservazioni e proposte, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, in particolare per la discussione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
4. Il Regolamento di contabilità disciplina l'attività e il funzionamento dell'Organo di Revisione.

Art. 66 (Controllo di gestione)

1. L'Ente si dota di un sistema di controllo di gestione teso a supportare l'attività degli Amministratori attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione verificando:
 - lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente;
 - l'efficacia;
 - l'efficienza;
 - l'economicità.
2. Le verifiche di cui al comma 1° dovranno effettuarsi attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi, quantità e qualità dei servizi.
3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in rapporti che, insieme ad osservazioni e rilievi, vengono rimessi alla Giunta Comunale, sentito eventuale parere del revisore dei conti.

- TITOLO VII° -

- NORME FINALI -

- Art. 67 -

(Modificazioni e abrogazione dello Statuto)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
4. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

- Art. 68 -

(Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti:
 - nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
 - in tutte le altre materie di competenza comunale.
 2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi concorrente competenza nelle materie stesse.
 3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
 5. L'adeguamento del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
-
-

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.